AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 9

Qualora, entro cinque anni dalla data di acquisto, si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni acquistati con il beneficio dei concorsi statali previsti dagli articoli 4 e 5, i concorsi medesimi sono revocati.

Sono altresi' revocati i concorsi concessi per le opere di trasformazione, limitatamente alla parte eccedente il sussidio di miglioramento fondiario riconosciuto assegnabile a termini degli articolo 43 e 44 del R. decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, qualora entro il periodo di cinque anni, decorrente dalla concessione del mutuo, si verifichi la rivendita degli immobili trasformati.

I provvedimenti di revoca hanno effetto dalla data dell'atto di alienazione degli immobili.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it